



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO  
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

01/2013 R.G. Procura Federale Fibis

03/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibis

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

nel procedimento disciplinare contro

– il tesserato Sig. GALLELLA NICOLA, [REDACTED] tessera nr. FB29A456, in qualità di delegato provinciale FIBIS Catanzaro,

– per rispondere della violazione dell'art. 1 del reg. Giustizia Fibis perché violava le disposizioni portate dal regolamento emanato dal comitato regionale Calabria (organo della Fibis ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie), nonché dell'art. 9 del reg citato per illecito sportivo, assegnando agli atleti sopra menzionati una categoria inferiore a quella di appartenenza, così consentendo loro la partecipazione ad una gara regionale della Fibis aperta ad atleti di categoria inferiore a quella effettivamente posseduta dagli atleti in menzione.

– Fatti commessi in data anteriore e prossima al 17/23 dicembre 2012 nei luoghi indicati.

**Premesso**

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato dal Delegato Regionale Calabria, sig. Gianni Beschin. Quest'ultimo lamentava il comportamento rilevante ai fini disciplinari del GALLELLA, il quale avrebbe retrocesso, nella sua veste di delegato provinciale Fibis della provincia di Catanzaro, ad una categoria inferiore (dalla prima alla seconda) gli atleti Fibis Vaccaro Maurizio, Maresci Elio e Francesco Screnci, pur

appartenenti alla categoria superiore originaria (circostanza confermata dal deferito stesso con e-mail del 4 gennaio c.a. indirizzata alla segreteria generale della Fibis, agli atti), atleti che avrebbero poi partecipato, nella nuova categoria di assegnazione, alla gara regionale tenuta dal 17 al 23 dicembre 2012 nel CSB Vertigo di Santa Maria di Catanzaro, gara riservata solo alla categoria di atleti (disciplina sportiva della stecca) appartenenti alla seconda e alla terza categoria. La gara veniva, poi, vinta dal Vaccaro. Nessuna spiegazione veniva fornita dal Delegato Provinciale, nonostante in data 30 settembre 2012 tutti i delegati provinciali, ivi compreso il Galella, fossero venuti a conoscenza dell'adozione da parte del comitato regionale Calabria del regolamento dell'attività agonistica regionale della Calabria 2012/13 sezione stecca, approvato durante la riunione regionale tenutasi presso il CSB Accademia biliardi Rossano.

**Il predetto regolamento, emanato dall'articolazione periferiche in oggetto (organo periferico della Fibis), istituiva una commissione tecnica regionale competente, tra le altre, a decidere circa le promozioni degli atleti, vietando altresì le retrocessioni sportive dalla seconda alla terza categoria nonché quelle dalla prima alla seconda.**

L'udienza del 10 maggio 2013 veniva rinviata al 28 giugno. All'udienza non era presente il sig. Galella, il quale aveva però fatto pervenire memoria difensiva con allegate dichiarazioni dei tesserati Canino e Vaccaro.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 7.

#### ***Motivazione***

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione dell'art.1 e 9 del Regolamento di Giustizia Fibis.

E' lo stesso incolpato nella sua memoria ad ammettere che: *“la commissione di un illecito sportivo di cui all'art. 9 punto 5 se pur configurabile in linea di principio...”*.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non emerga una premeditata volontà fraudolenta nel comportamento posto in essere dal tesserato e non può che constatare che, in effetti, paiono emergere responsabilità anche in capo ad altri tesserati, oggi non incolpati (che

avrebbero dovuto e potuto vigilare per impedire prima e risolvere poi la situazione irregolare venutasi a creare).

Inoltre, il carattere commemorativo della manifestazione ha, probabilmente, influito sull'adozione di provvedimenti in corso di manifestazione.

Ciò non toglie che l'inculpazione appare fondata e il fatto ha, comunque, provocato una alterazione della competizione.

La sanzione in concreto da applicare può essere mitigata in ragione del corretto e partecipativo comportamento processuale dell'inculpato, il quale, pur illustrando le sue ragioni, ha sostanzialmente riconosciuto di aver posto in essere una condotta errata.

Dunque, appare congrua ed adeguata la pena della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 per la violazione più grave (art. 9 Reg Giust.), aumentata a mesi sei e giorni 15 per la continuazione con l'illecito di cui all'art.1 Reg. Giust. ridotta ex art. 29, comma 2 a mesi 4 e giorni 10.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'inculpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, **condanna l'inculpato GALLELLA NICOLA alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 e giorni 10.**

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 5 giugno 2013

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Flocamo

Avv. Elisa Fabbri